

# COMUNE DI TORVISCOSA



5146  
Prot. N. ....

**CONCESSIONE EDILIZIA N. 1884**

## IL SINDACO

VISTA l'istanza in data 7.10.1987 presentata da CHIMICA DEL FRIULI Spa  
c.f. 03131920153 nato a ..... il .....  
residente in Torviscosa - P.le F. Marinotti 1 registrata il 9.10.1987  
al protocollo generale N. 5146 con la quale viene richiesta la CONCESSIONE per l'esecuzione  
dei lavori di realizzazione copertura e piano di servizio per il forno  
BONO OOHB-1  
sull'area - sull'immobile, distinta al catasto al foglio  
n. 19 particella n. 105  
sita in Torviscosa - loc. Stabilimento

VISTI gli atti progettuali allegati alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 25.11.1987;

VISTO il parere N. 1 della Commissione Edilizia Com.le espresso nella seduta del 26.11.1987;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.9.1982 con la qua-  
le è stata stabilita l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.9.1982  
con la quale è stata determinata in percentuale la quota di contributo relativa al costo di costruzione, ai  
sensi dell'art. 6 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTI i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario del suolo (o dell'immobile); ovvero di ave-  
re titolo alla concessione;

ACCERTATA la conformità dell'opera in progetto al vigente strumento urbanistico del Comune;

VISTA la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la legge 2-2-1974 n. 64 e la legge regionale 26-7-1976 n. 34;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 4-5-1973, n. 39;

## CONCEDE

Al Sig. CHIMICA DEL FRIULI Spa di cui in premessa, la facoltà  
di eseguire lavori relativi a realizzazione copertura e piano di servizio  
per il forno BONO OOHB-1

in conformità al progetto allegato che fa parte integrante del presente atto.

La concessione viene rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, alle seguenti condizioni:

### I. CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

La concessione, ai sensi del 1a L. 10/1977 è rilasciata a titolo gratuito.

### II. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 della legge 28-1-1977, n. 10 è stato determinato nella misura di LIRE 11, di cui Lire 11 quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e Lire 11 quale contributo commisurato al costo di costruzione.

Il concessionario ha versato la quota relativa agli oneri di urbanizzazione presso la Tesoreria Comunale, il 11 ed esibisce quietanza di pari importo N. 11.

### III. TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione.

Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato eccezionalmente se, durante l'esecuzione dei lavori, sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, adeguatamente documentati.

- Con la presente concessione non s'intende acquisito da parte del richiedente alcun diritto per opporsi o pretendere alcuna indennità in qualunque caso e in qualsivoglia tempo contro le disposizioni che al Comune piacesse di adottare per migliorare le condizioni delle strade o piazze adiacenti, intendendosi che il concessionario rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa legale o consuetudinaria.

- Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ridurre per quanto è possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dall'esecuzione di tali opere;

- Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;

- Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'ufficio comunale.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dello ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

- Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

- Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo da avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata;

- Le acque dei tetti vanno raccolte dalle rispettive grondaie e condotte in basso mediante tubi che le immettano, con canalizzazione da costruirsi e mantenersi a spese del concessionario, nella pubblica fogna, salva la prescritta autorizzazione da chiedersi al Comune, e se del caso con obbligo di costruire eventuali pozzi assorbenti;

- Ogni ambiente, che debba servire per abitazione, dovrà avere almeno una finestra sufficientemente ampia dalla quale possa ricevere aria e luce dall'esterno;

- Le concimaie in muratura annesse alle case coloniche saranno situate a non meno di 20 metri dai pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile delle corrispondenti case e di qualunque altra abitazione;

- A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;

- L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

- L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati dal funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo col Direttore dei lavori;

- E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle più gravi sanzioni comminate dalla legge;

- Dovranno essere osservate le norme stabilite dalla legge 5-11-1971, n. 1086 sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, con presentazione all'Ufficio Prov.le del Genio Civile di denuncia delle opere, prima del loro inizio, della relazione a strutture ultimate, e del certificato di collaudo. Analoga denuncia delle

